

che hanno avuta coll'aumento dei prezzi della fine del 1891.

Notiamo bene che le raffinerie, in causa delle quattro lire di aumento sul greggio, debbono pensare a rivalersi della maggiore spesa che loro costa la materia prima.

È vero che esse hanno un grado polarmetrico di più; ma è pur vero che delle quattro lire, tre rappresentano una spesa effettiva in più di prima, della quale le raffinerie si rivarranno verso i consumatori. Anzi se ne sono già rivalse, ed il prezzo è salito appunto di circa tre lire al quintale; il che prova che la concorrenza non basta ad impedire l'aumento degli zuccheri raffinati e che tutto il di più di entrata, che la finanza spera da questo nuovo disegno di legge, sarà pagato non dalle raffinerie, ma dai consumatori.

Ora, tre lire al quintale sopra 750,000 quintali di zucchero raffinato che il pubblico consuma, vogliono dire una somma superiore ai due milioni: che è quasi la somma che lo Stato spera di ricavare dalla nuova legge.

Questo per i raffinati. Ma ci sono poi tutti gli zuccheri greggi, pei quali la relazione dice poco o nulla.

Tutti i consumatori di zucchero greggio non saranno forse aggravati da questo dazio di quattro lire al quintale? È chiaro. Ci sono i consumatori meno abbienti che consumano zucchero giallo in luogo di quello bianco e raffinato; e poi ci sono gli industriali in liquori, in cioccolato, in canditi, in confetti, che adoperano pure lo zucchero greggio.

Quindi questi pagheranno molto più caro di prima. La quantità di zucchero greggio che si importa per uso diretto non è mica piccola; perchè io ho qui uno specchio dell'ultimo triennio dal quale apparisce che, distinguendo la quantità di zucchero greggio che si introduce per convertirla in raffinato, da quella che viene consumata direttamente, oppure è impiegata dagli industriali in liquori, cioccolata, ecc. si arriva ad una media annuale di zucchero greggio importato per consumo diretto, che è di circa 140,000 quintali.

Calcoliamo pure, come dice la relazione, che sieno 140,000 quintali di zucchero con un grado di più di potere dolcificante; calcoliamo uno per cento di più appunto per questo nel rendimento dello zucchero greggio; ma arriveremo sempre alla cifra di tre lire o 3.20, che tutti i piccoli consumatori saranno

obbligati a pagare di più, per lo zucchero greggio che consumano direttamente.

E così arriviamo alla cifra di circa mezzo milione prelevata sui consumatori di zucchero greggio; per cui, in riassunto, fra l'aumento del raffinato e l'aumento del greggio, l'aggravio dei consumatori di zucchero salirà press'a poco a quella cifra di 2 milioni e 400 mila lire, che lo Stato conta di incassare e che invece di essere prelevate dalle raffinerie, saranno prese dai consumatori.

Io dunque concludo e dico: non abbiamo ancora un esercizio sufficientemente lungo della legge del 1891, per farci una idea chiara degli effetti della medesima; molto più che questa legge è stata alquanto radicale, perchè ha cambiato sostanzialmente il sistema di classificazione su cui si paga il dazio. Bisogna pur lasciare il tempo che questa modificazione venga ad esplicarsi in tutti i modi possibili. Undici mesi di esercizio non bastano, secondo me, per giudicarne; e quindi credo che si potrebbe aspettare qualche altro mese, per poterne avere un concetto più chiaro.

Se questa modificazione che si propone al regime del 1891, fosse evidentemente tale da dare un grande introito alla finanza e di non aggravare che pochissimo i consumatori, si potrebbe anche approvarla senz'altro; ma nulla è meno sicuro dell'introito che essa promette, e nulla invece, più sicuro dell'aggravio che minaccia ai contribuenti.

Ecco l'insieme delle ragioni brevemente esposte per le quali io pregherei la Camera di voler sospendere per ora l'applicazione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

**Giovanelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giovanelli.** La Camera mi permetta di rispondere poche parole circa la domanda di sospensiva che è stata sollevata dall'onorevole Colombo.

Il collega Colombo, allorquando reggeva il Ministero delle finanze, emanò il decreto 22 novembre 1891 e nella relazione che questo decreto precedeva indicava i motivi pei quali egli credeva razionale di addivenire alla modificazione della tariffa doganale relativa agli zuccheri. Egli si esprimeva così:

« I provvedimenti intesi a modificare il sistema di classificazione degli zuccheri di prima classe e sui prodotti a base di zucchero daranno, secondo le più modeste pre-